

Le Società semplici e di capitali

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione A Sezioni UNITE

LIBRO V - DEL LAVORO (Titoli V, VI, VIII, IX e X)

TITOLO V - DELLE SOCIETA'

Sommario:

1) Disposizioni generali: a) contratto di società. 2) La società semplice: a) amministrazione disgiuntiva; b) rappresentanza della società; c) scioglimento; d) cancellazione. 3) La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: 3.1) la società in nome collettivo: a) generalità; b) mancata registrazione; c) responsabilità dei soci 3.2) la società in accomandita semplice. 4) La società per azioni: 4.1) disposizioni generali: a) atto costitutivo; b) effetti dell'iscrizione. 4.2) azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi: a) diritti spettanti agli azionisti; b) diritti di voto; c) società controllate e collegate. 4.3) l'assemblea: a) approvazione del bilancio. b) conflitto di interessi 4.4) l'amministrazione e il controllo: a) nomina e revoca degli amministratori; b) poteri di rappresentanza; c) compenso degli amministratori; d) fusione, scissione, cancellazione, scioglimento

1) Disposizioni generali:

a) contratto di società.

Sez. U, Sentenza n. 37 del 05/01/2007 (Rv. 594108)

In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell'art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato.

2) La società semplice:

a) amministrazione disgiuntiva;

Sez. U, Sentenza n. 2494 del 03/10/1964 (Rv. 303745)

Nelle società di fatto ciascun socio può stare in giudizio per la società con effetto anche per gli altri soci, e quindi il contraddittorio è integro anche senza la chiamata in giudizio degli altri soci.

b) rappresentanza della società;

Sez. U, Sentenza n. 291 del 26/04/2000 (Rv. 535989)

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla identificazione delle parti nel giudizio promosso con l'azione di liquidazione della quota. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v., tra le altre, Cass. n. 5757 del 1998 - rv. 516302; Cass. n. 12833 del 1999 - rv. 531292; mentre, in senso difforme, v., tra le altre, Cass. n. 4821 del 1993 - rv. 482011; Cass. n. 12172 del 1995 - rv. 494803. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 11182 del 2001 - rv. 549027; Cass. n. 816 del 2009 - rv. 606072; Cass. n. 19132 del 2009 - rv. 609408.

c) scioglimento;

Sez. U, Sentenza n. 11104 del 26/07/2002 (Rv. 556311)

Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone ai sensi dell'art. 2275 cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza sulla questione concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i provvedimenti pronunciati sull'istanza di nomina di un liquidatore di società, quando sia controversa la ricorrenza dei presupposti della liquidazione. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 10718 del 1996 - rv. 500958; Cass. n. 11798 del 1998 - rv. 520937; mentre, in senso difforme, v., tra le altre, Cass. n. 336 del 1999 - rv. 522284; Cass. n. 8030 del 2000 - rv. 537547; Cass. n. 12391 del 2000 Rv. 540262. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 14553 del 2003 - rv. 567247; Cass. n. 4113 del 2004 - rv. 570682; Cass. n. 18325 del 2004 - rv. 577015

d) cancellazione.

Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323)

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, **ma si trasferisce ai soci**, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625324)

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità,

dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625325)

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.

Con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società (nella specie una società di persone) venga cancellata dal registro delle imprese. In precedenza, in argomento, v. Cass. n. 6701 del 2009 - rv. 607195, Cass., SS.UU., n. 4060 del 2010 - rv. 612083 e rv. 612084, Cass., SS.UU., n. 8426 del 2010 - rv. 612504, Cass. n. 9110 del 2012 - rv. 622943 e Cass. n. 17500 del 2012 - rv. 623788. Successivamente, in senso conforme alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, v. Cass. n. 18138 del 2013 - rv. 627385 e Cass. n. 8596 del 2013 - rv. 625869.

Sez. U, Sentenza n. 6072 del 12/03/2013 (Rv. 625329)

La società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l'accertamento e la liquidazione del diritto all'equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo, sicché i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del credito indennitario.

Con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione, con l'ulteriore interrogativo, specifico dei giudizi per equa riparazione promossi a norma della legge n. 89 del 2001, consistente nello stabilire se il diritto in tale sede azionato possa dirsi sussistente nel patrimonio sociale ab initio, e quindi già al tempo della cancellazione dal registro, o se invece si configuri come una mera pretesa, rispetto alla quale sarebbe da valutare il significato della sopravvenuta decisione della società di farsi

cancellare dal registro delle imprese. In precedenza, su tema di confine, v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013 - rv. 625323.

3) La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice:

3.1) la società in nome collettivo:

a) generalità;

Sez. U, Sentenza n. 23020 del 15/11/2005 (Rv. 586487)

La giurisdizione tributaria, avente ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato. Ne consegue che rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non in quella del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal socio di una cessata società in nome collettivo avverso l'avviso di liquidazione notificatogli in detta qualità dall'ufficio finanziario, con la quale si contesti l'avvenuta formazione del giudicato nel precedente giudizio relativo all'avviso di rettifica della dichiarazione IVA della società, sulla base del quale l'avviso di liquidazione era stato emesso. (Nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto che la controversia fosse invece devoluta al giudice ordinario, in quanto concernente non più un rapporto tributario, ma la responsabilità del socio di una società in nome collettivo per le obbligazioni, ormai certe e definitive, facenti capo alla stessa società).

b) mancata registrazione;

Sez. U, Sentenza n. 3398 del 20/07/1989 (Rv. 463422)

Nella società in nome collettivo irregolare, ciascuno dei soci, in quanto munito del potere di amministrazione (art. 2297 cod. civ.), deve ritenersi titolare della rappresentanza sostanziale e processuale della società medesima.

Sez. U, Sentenza n. 174 del 10/01/1984 (Rv. 432425)

La sottoscrizione di un contratto, che venga apposta in calce ad un timbro contenente il nome del sottoscrittore e di altre persone in qualità di contitolari di una ditta, è idonea, nel rapporto con l'altro contraente, ad esteriorizzare l'esistenza di una società irregolare o di fatto, nonché la riferibilità ad essa dell'affare concluso da detto sottoscrittore, tenendo conto che nella società di fatto, ai sensi dell'art. 2297 secondo comma cod. civ., deve presumersi che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, mentre ogni patto limitativo di tale rappresentanza non è opponibile al terzo che non si dimostri esserne a conoscenza.

c) responsabilità dei soci

Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015 (Rv. 634104)

La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione che poneva il seguente quesito: se il socio costituitosi fideiussore della società debba considerarsi un terzo che presta garanzia per una obbligazione altrui oppure come socio illimitatamente responsabile garantisca una propria obbligazione; hanno, altresì, esaminato e risolto la questione relativa alla posizione del socio terzo datore di ipoteca. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., Cass. n. 12310 del 1999 - rv. 530898 e Cass. n. 18312 del 2007 - rv. 599590; mentre, in senso difforme, v. Cass. n. 4528 del 2014 - rv. 629644.

3.2) la società in accomandita semplice.

Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013 (Rv. 626182)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.

Inoltre vedi sub "2) La società semplice", §§ b) e c).

4) La società per azioni:

4.1) disposizioni generali:

a) atto costitutivo;

Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 (Rv. 599251)

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa

dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Nella specie, le Sezioni unite, con riferimento ad un ricorso per regolamento di competenza, hanno disatteso l'eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti relativa alla invalidità della procura rilasciata dalla società ricorrente per assunto difetto di legittimazione alla rappresentanza processuale della persona fisica che l'aveva conferita, siccome rimasta priva di prova e risultata comunque formulata solo con la memoria di cui all'art. 47 cod. proc. civ., depositata, però, tardivamente).

Sez. U, Ordinanza n. 37 del 27/01/1989 (Rv. 461612)

Il regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione al procedimento diretto all'emanazione o alla revoca dell'emesso decreto di "omologazione" di una società, ai sensi dell'art. 2330 terzo comma cod. civ., ovvero alla revoca del decreto stesso, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua della natura sostanzialmente amministrativa di detto procedimento.

Sez. U, Sentenza n. 5636 del 17/10/1988 (Rv. 460184)

L'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo, per violazione di norme imperative, atteso che l'investimento di porzione del patrimonio della società di capitali in quella partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono, per la tutela dei soci e dei creditori, alla amministrazione ed alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché alle esigenze di chiarezza e precisione del bilancio. (nell'enunciare il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della S.C. hanno conseguenzialmente puntualizzato che l'art. 1 della legge sull'editoria 5 agosto 1981 n. 416, il quale stabilisce che, ai fini della legge medesima, le società in accomandita semplice devono essere costituite soltanto da persone fisiche, non esprime un'eccezione ad una norma generale di segno opposto, ma integra un'applicazione confermativa di detto principio.

b) effetti dell'iscrizione.

Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010 (Rv. 613075)

Quando la P.A. intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, l'accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento (di evidenza pubblica) di scelta del socio privato non è tale da incidere sull'esistenza giuridica della società - nella specie, di capitali - ormai iscritta nel registro delle imprese: peraltro, l'indicato accertamento comporta l'impossibilità per detta società di operare secondo l'originario progetto statutario e, quindi, di conseguire il proprio oggetto, dovendo dunque essa, ancorché giuridicamente esistente, considerarsi in situazione di scioglimento e, per ciò stesso, non in condizione di perseguire utilmente lo scopo per cui era stata creata, con conseguente carenza di interesse ad agire o ad intervenire in giudizio per tutelare posizioni soggettive connesse a quello scopo.

azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi:

c) diritti di voto;

Sez. U, Sentenza n. 2080 del 24/07/1962 (Rv. 253230)

In tema di contratti cosiddetti parasociali, la questione delle nullità o meno dei patti che vincolano la libertà di voto deve essere risolta, in base all'esame delle singole situazioni, avendo presente che la limitazione di ordine pubblico sul vincolo di voto può riguardare solo quei casi nei quali può sussistere un conflitto d'interessi tra i soci e la società, in quanto solo a protezione di questa si vuole evitare che il voto vincolato prima della riunione sociale possa formare artificialmente una maggioranza.

c) società controllate e collegate.

Sez. U, Sentenza n. 9940 del 12/05/2005 (Rv. 580688)

In relazione alla disciplina dei lavori pubblici, ai fini della configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 pone, con riferimento al requisito della dominanza pubblica, due ipotesi alternative, richiedendo che gli enti pubblici ivi indicati (Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici o altri organismi di diritto pubblico) abbiano il controllo della gestione dell'organismo, ovvero che i detti enti pubblici designino in misura non inferiore alla metà i componenti degli organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'organismo medesimo. In particolare, allorché l'organismo di diritto pubblico abbia la veste di società per azioni, la nozione di controllo deve essere ricavata dall'art. 2359 cod. civ.

Sez. U, Sentenza n. 472 del 02/03/1964 (Rv. 300606)

Se il gruppo di società, aventi ciascuna autonoma personalità ma costituite a tutela di comuni interessi economici (holding), può essere considerato unitario sotto il profilo economico, ciò, invece, non può assolutamente ritenersi sotto il profilo giuridico-

tributario. È stata, nel caso, ritenuta applicabile l'IGE in relazione alle somme versate alla società amministratrice, dall'amministrata, in corrispettivo del servizio reso.

4.3) l'assemblea:

a) approvazione del bilancio.

Sez. U, Sentenza n. 21933 del 29/08/2008 (Rv. 604262)

Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza sia in ordine possibilità di configurare la delibera di approvazione del bilancio come implicita delibera di determinazione del compenso dell'amministratore, sia, più in generale, sulla stessa configurabilità di delibere assembleari implicite. In precedenza, in senso difforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 28243 del 2005 - rv. 585401; sul tema v. anche Cass. n. 3774 del 1995 - rv. 491535.

Sez. U, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534170)

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché

del provvedimento in concreto richiesto (nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del vizio di extrapetizione nella decisione del giudice di merito che, in sede di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio per violazione del diritto d'informazione dell'assemblea, ne aveva dichiarato la nullità per violazione delle norme in tema di chiara e precisa redazione del bilancio in forza del collegamento, emergente dalla domanda, tra diritto all'informazione e principio di chiarezza, il quale trova il naturale corollario nelle regole dell'informazione in assemblea).

Sez. U, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534171)

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

Sez. U, Sentenza n. 27 del 21/02/2000 (Rv. 534172)

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Con la pronuncia sopra riportata - alla massima Rv. 534172 - le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine al principio di chiarezza nel bilancio delle società di capitali. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 3774 del 1995 - rv. 491535; Cass. n. 8048 del 1996 - rv. 499455; Cass. n. 7398 del 1997 - rv. 506618; mentre, in

sensu difforme, v. Cass. n. 3132 del 1992 - rv. 476262; Cass. n. 6834 del 1994 - rv. 487463. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 4937 del 2001 - rv. 545497; Cass. n. 4874 del 2006 - rv. 590239.

Sez. U, Sentenza n. 378 del 15/01/1997 (Rv. 501783)

Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni) come modificato dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 20, assolve alle medesime finalità di trasparenza e di leale informazione dei soci proprie del bilancio nel regime ordinario e, pur provenendo da un soggetto di nomina pubblica, mantiene la propria natura di atto appartenente alla vita della società, non sottraendosi al relativo regime giuridico, ivi compreso (con gli adattamenti necessari) quello delle impugnazioni. Pertanto in ipotesi di impugnazione del bilancio commissariale, la controversia resta limitata ad un atto di natura privatistica, senza coinvolgere il provvedimento di approvazione dello stesso bilancio da parte dell'I.S.V.A.P. a norma del cit. art. 7 (non unificabile, secondo lo schema dell'atto complesso, con l'atto del commissario ma operante rispetto a questo come condizione esterna di efficacia) con conseguente attribuzione della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

b) conflitto di interessi

Sez. U, Sentenza n. 17186 del 28/06/2018 (Rv. 649300 - 01)

Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e 6, l. fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito.

Con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima di particolare importanza relativa alla spettanza del diritto di voto, nel concordato fallimentare, al creditore proponente o ad altre parti creditrici a lui correlate. In precedenza, in senso difforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., cfr. Cass. n. 3274 del 2011 Rv. 617051 - 01.

4.4) l'amministrazione e il controllo:

a) nomina e revoca degli amministratori;

Sez. U, Ordinanza n. 24591 del 01/12/2016 (Rv. 641767 - 01)

In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. "in house providing", le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall'ente pubblico "uti socius", non "jure imperii", e posti in essere "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile "ratione temporis"), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.

Sez. U, Sentenza n. 7799 del 15/04/2005 (Rv. 580283)

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possenga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Successivamente, in senso conforme, v. Cass., SS.UU., n. 1237 del 2015 - rv. 633757.

b) poteri di rappresentanza;

Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 (Rv. 599251)

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Nella specie, le Sezioni unite, con riferimento ad un ricorso per regolamento di competenza, hanno disatteso l'eccezione di inammissibilità avanzata dai controricorrenti relativa alla invalidità della procura rilasciata dalla società ricorrente per assunto difetto di legittimazione alla rappresentanza processuale della persona fisica che l'aveva conferita, siccome rimasta priva di prova e risultata comunque formulata solo con la memoria di cui all'art. 47 cod. proc. civ., depositata, però, tardivamente).

c) compenso degli amministratori;

Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017 (Rv. 642004 - 03)

L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima di particolare importanza relativa alla limitata, o meno, pignorabilità dei crediti dell'amministratore unico o del consigliere di amministrazione di

s.p.a. quali compensi per le funzioni svolte in ambito societario il contrasto giurisprudenziale; questione che, a sua volta, si fondava sul contrasto giurisprudenziale (anch'esso risolto con la pronuncia sopra riportata) formatosi intorno al presupposto logico giuridico costituito dalla natura parasubordinata o meno del rapporto del quale si discute. In precedenza, in senso difforme dalla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass., SS.UU., n. 10680 del 1994 - rv. 489165 - 01; sul tema cfr. anche Cass. n. 4769 del 2014 - rv. 629679 - 01, Cass. n. 14369 del 2015 - rv. 636011 - 01 e Cass. n. 2759 del 2016 - rv. 638620 - 01.

Sez. U, Sentenza n. 21933 del 29/08/2008 (Rv. 604262)

Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza sia in ordine possibilità di configurare la delibera di approvazione del bilancio come implicita delibera di determinazione del compenso dell'amministratore, sia, più in generale, sulla stessa configurabilità di delibere assembleari implicite. In precedenza, in senso difforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 28243 del 2005 - rv. 585401; sul tema v. anche Cass. n. 3774 del 1995 - rv. 491535.

7) Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali:

a) cancellazione.

Sez. U, Sentenza n. 6072 del 12/03/2013 (Rv. 625329)

La società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l'accertamento e la liquidazione del diritto all'equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo, sicché i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del credito indennitario.

Con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Unite hanno risolto la questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione, con l'ulteriore interrogativo, specifico dei giudizi per equa riparazione promossi a norma della legge n. 89 del 2001, consistente nello stabilire se il diritto in tale sede azionato possa dirsi sussistente nel patrimonio sociale ab initio, e quindi già al tempo della cancellazione dal registro, o se invece si configuri come una mera pretesa, rispetto alla quale sarebbe da valutare il significato della sopravvenuta decisione della società di farsi cancellare dal registro delle imprese. In precedenza, su tema di confine, v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013 - rv. 625323.

Sez. U, Sentenza n. 5945 del 11/03/2013 (Rv. 625478)

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, cod. civ.

Sez. U, Sentenza n. 8426 del 09/04/2010 (Rv. 612504)

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi

dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese.

Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22/02/2010 (Rv. 612083)

In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22/02/2010 (Rv. 612084)

In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione

forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003).

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in relazione alla modifica dell'art. 2495 cod. civ. da parte del d.lgs. n. 6 del 2003.

Quanto alla massima Rv. 612083, in precedenza, in senso difforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 18618 del 2006 - rv. 591790; Cass. n. 29242 del 2008 - rv. 606064. Successivamente, in senso conforme alla pronuncia delle SS.UU., v. Cass. n. 22548 del 2010 - rv. 614557.

Quanto alla massima Rv. 612084, in precedenza, in senso difforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 25192 del 2008 - rv. 605569; Cass. n. 24037 del 2009 - rv. 610672. Successivamente, in senso conforme alla pronuncia delle SS.UU., v. Cass. n. 9032 del 2010 - rv. 612486; Cass. n. 20878 del 2010 - rv. 614264.

La trasformazione, la fusione e la scissione:

a) trasformazione;

Sez. U, Sentenza n. 23019 del 31/10/2007 (Rv. 600073)

La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto.

Successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 25287 del 2009 - rv. 610482; Cass. n. 21961 del 2010 - rv. 615668.

b) fusione;

Sez. U, Sentenza n. 19698 del 17/09/2010 (Rv. 614542)

In tema di fusione, l'art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), le quali tuttavia pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione "mortis causa" perché la modificazione

dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante (o risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell'interruzione di cui agli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla natura (innovativa o interpretativa) e agli effetti della introduzione della norma di cui all'art. 2504-bis cod. civ., da parte del d.lgs. n. 6 del 2003. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass., SS.UU., n. 2637 del 2006 - rv. 586134; mentre, in senso difforme, v., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 27183 del 2007 - rv. 601193; Cass. n. 18615 del 2008 - rv. 605351. Successivamente, sul tema, v. Cass. n. 4740 del 2011 - rv. 617701.

Sez. U, Sentenza n. 19509 del 14/09/2010 (Rv. 614374)

La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.

Sez. U, Sentenza n. 19509 del 14/09/2010 (Rv. 614375)

In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla natura (innovativa o interpretativa) e agli effetti della introduzione della norma di cui all'art. 2504-bis cod. civ., da parte del d.lgs. n. 6 del 2003.

Quanto alla massima Rv. 614374, successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 266 del 2011 - rv. 615512.

Quanto alla massima Rv. 614375, In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 15234 del 2007 - rv. 598304; Cass. n. 21161 del 2008 - rv. 604366; mentre, in senso difforme, v. Cass. n. 23168 del 2006 - rv. 594504. Successivamente, sul tema, v. Cass. n. 266 del 2011 - rv. 615511.

Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007 (Rv. 601192)

La fusione di società mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis cod. civ., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, per cui quest'ultima, al pari di qualsiasi successore universale, assume la stessa posizione processuale dell'attore, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti. Ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, mentre le si debbono riconoscere i diritti fatti valere dal dante causa, anche quelli azionati prima della successione, ma acquisibili solo nel corso del tempo. Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (nella specie illecita captazione di acque pubbliche), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente.

Sez. U, Sentenza n. 26948 del 18/12/2006 (Rv. 593664)

In tema di imposta di registro, e con riferimento alla fusione di società mediante incorporazione, la contestazione da parte dell'Ufficio della possibilità d'invocare l'art. 4 della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, (in applicazione del principio di effettività del diritto comunitario) e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimità (analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale o di "ius superveniens"), l'indagine in ordine alla sussistenza del presupposto prescritto dalla predetta disposizione ai fini dell'esenzione dall'imposta proporzionale, ovvero alla sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, ed implica quindi l'esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui l'incorporante detenga già l'intero capitale dell'incorporata. Il potere-dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario nella decisione della controversia comporta infatti la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l'esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente e l'introduzione di nuove questioni di fatto, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie.

Sez. U, Ordinanza n. 2637 del 08/02/2006 (Rv. 586134)

Ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un

nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.

c) scissione.

Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016 (Rv. 641764 - 01)

La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti.

In precedenza, sul tema, v. Cass. n. 30246 del 2011 - rv. 621073 - 01.

Le modificazioni dello statuto:

a) deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni;

Sez. U, Sentenza n. 3073 del 03/03/2003 (Rv. 560776)

Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti resi in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di società, secondo le previsioni degli artt. 2411 e 2436 cod. civ., nella disciplina anteriore all'entrata in vigore delle norme di semplificazione dettate dall'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340), il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di

dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito. (Nella specie, era stato impugnato il decreto con il quale la corte d'appello - adita dal socio dissenziente avverso il decreto del tribunale di omologazione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo di una società per azioni con riguardo alla durata della società - aveva rigettato il reclamo per carenza di legittimazione attiva del socio dissenziente, ritenuto non abilitato a partecipare al procedimento di omologazione della delibera modificatrice dell'atto costitutivo, né ad impugnare il correlato decreto di omologazione; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno dichiarato inammissibile il proposto ricorso straordinario per cassazione).

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla proponibilità del ricorso straordinario per Cassazione per far valere la pretesa lesione di un diritto processuale. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 181 del 2001 - rv. 546534; Cass. n. 2517 del 2001 - rv. 544021; Cass. n. 2776 del 2002 - rv. 552550; mentre, in senso difforme, v., tra le altre, Cass. n. 5935 del 2000 - rv. 536329; Cass. n. 15173 del 2000 - rv. 542114. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 522 del 2005 - rv. 579320; Cass. n. 1393 del 2004 - rv. 569698; Cass. n. 11756 del 2010 - rv. 613032.

b) aumento di capitale.

Sez. U, Ordinanza n. 17287 del 31/07/2006 (Rv. 591499)

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da alcuni dei soci privati di una società mista costituita con la partecipazione di un Comune per ottenere la dichiarazione d'illegittimità dell'accordo intervenuto tra l'ente pubblico ed un altro socio privato, con cui quest'ultimo si sia accollato l'obbligo del primo di versare i tre decimi di un aumento di capitale da esso sottoscritto, nelle more dell'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta infatti di una normale controversia di tipo civile-societario, che non attiene all'esercizio di un pubblico potere, non essendo consentito all'Amministrazione comunale d'incidere unilateralmente sullo svolgimento dei rapporti sociali e sull'attività della società mediante i propri poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario.

Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese;

Sez. U, Sentenza n. 22659 del 23/10/2006 (Rv. 592838)

In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel

momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla retrodatabilità, o meno, al momento della sottoscrizione di ciascuna quota azionaria, del credito, per la correlativa liquidazione, del socio escluso in ragione del suo fallimento, al riferito effetto di compensabilità del predetto credito del socio con contrapposti suoi debiti verso la medesima società. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 20169 del 2004 - rv. 577669; mentre, in senso difforme, v. Cass. n. 9678 del 2000 - rv. 538713; Cass. n. 11288 del 2001 - rv. 549090. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 18599 del 2008 - rv. 604991.

Sez. U, Sentenza n. 9231 del 25/06/2002 (Rv. 555300)

Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione concernente l'ammissibilità del ricorso per

cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i provvedimenti pronunciati sulla richiesta di nomina di un liquidatore di società, quando sia controversa la ricorrenza dei presupposti della liquidazione. In precedenza, in senso conforme alla soluzione adottata dalle SS.UU., v. Cass. n. 10718 del 1996 - rv. 500958; Cass. n. 11798 del 1998 - rv. 520937; mentre, in senso difforme, v., tra le altre, Cass. n. 6577 del 1999 - rv. 528002; Cass. n. 8030 del 2000 - rv. 537547; Cass. n. 12391 del 2000 Rv. 540262. Successivamente, sempre in senso conforme, v. Cass. n. 14553 del 2003 - rv. 567247; Cass. n. 4113 del 2004 - rv. 570682; Cass. n. 2078 del 2005 - rv. 579293.

Società a partecipazione pubblica.

Sez. U, Ordinanza n. 21299 del 14/09/2017 (Rv. 645313 - 01)

La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti "uti socius" e non "iure imperii". (Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico).

Sez. U, Ordinanza n. 14655 del 05/07/2011 (Rv. 618242)

La controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico degli amministratori (o dei terzi che hanno concorso con loro nel cagionare il danno) di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se maggioritaria o, come nella specie, totalitaria (in capo a più enti), per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile atteso che, da un lato, l'autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l'esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall'altro, il danno cagionato dalla "mala gestio" incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.

Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010 (Rv. 613075)

Quando la P.A. intenda dar vita ad una società mista a partecipazione pubblico-privata, l'accertata violazione delle regole da seguire nel procedimento (di evidenza pubblica) di scelta del socio privato non è tale da incidere sull'esistenza giuridica della società - nella specie, di capitali - ormai iscritta nel registro delle imprese: peraltro, l'indicato accertamento comporta l'impossibilità per detta società di operare secondo l'originario progetto statutario e, quindi, di conseguire il proprio oggetto, dovendo

dunque essa, ancorché giuridicamente esistente, considerarsi in situazione di scioglimento e, per ciò stesso, non in condizione di perseguire utilmente lo scopo per cui era stata creata, con conseguente carenza di interesse ad agire o ad intervenire in giudizio per tutelare posizioni soggettive connesse a quello scopo.